



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA  
(Provincia di Agrigento)

IL SINDACO

OGGETTO:

RINNOVAZIONE ORDINANZA NR. 129 DEL 9/10/2015 con la quale si disponeva: " **1) E' VIETATO IL TRANSITO**, in entrambi i sensi di marcia, nel viale **DELLA DIVINA COMMEDIA**, tratto compreso tra la via Suor Maria Faustina e la via A. Gentileschi, per tutta la durata dell'allagamento della sede stradale e fino a cessato bisogno; **2) E' INDIVIDUATO** il percorso alternativo, per tutta la durata dell'allagamento della sede stradale, come di seguito descritto: a) per i veicoli provenienti dal viale della Divina Commedia, con senso di marcia verso la via A. Lauricella, è obbligatoria la svolta a sinistra in via Suor Maria Faustina con proseguimento in uscita dalla via A. Gentileschi; b) per i veicoli provenienti dalla via A. Lauricella e dalla via Triste, è obbligatoria la svolta a destra in via A. Gentileschi con proseguimento in uscita dalla via Suor Maria Faustina".

**Premesso** che in data 9/10/2015 è stata emessa l'Ordinanza nr. 129 on la quale si disponeva: "**1) E' VIETATO IL TRANSITO**, in entrambi i sensi di marcia, nel viale **DELLA DIVINA COMMEDIA**, tratto compreso tra la via Suor Maria Faustina e la via A. Gentileschi, per tutta la durata dell'allagamento della sede stradale e fino a cessato bisogno; **2) E' INDIVIDUATO** il percorso alternativo, per tutta la durata dell'allagamento della sede stradale, come di seguito descritto: a) per i veicoli provenienti dal viale della Divina Commedia, con senso di marcia verso la via A. Lauricella, è obbligatoria la svolta a sinistra in via Suor Maria Faustina con proseguimento in uscita dalla via A. Gentileschi; b) per i veicoli provenienti dalla via A. Lauricella e dalla via Triste, è obbligatoria la svolta a destra in via A. Gentileschi con proseguimento in uscita dalla via Suor Maria Faustina".

**Richiamata** l'Ordinanza n. **129 del 9/10/2015**, Allegato "A";

**Accertato che:**

- per il superiore atto non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008, come recentemente modificato dall'art. 6 della legge regionale n° 11 del 26/06/2015;
- il mancato rispetto dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la sanzione della nullità dell'atto;

Richiamati i principi costituzionali di organizzazione dell'azione amministrativa in ordine a:

- a) buon andamento;
- b) imparzialità;
- c) continuità dell'azione amministrativa;
- d) permanenza della potestà amministrativa;

**Valutato:**

- necessario, urgente e rispondente all'interesse pubblico, nonché al principio di economicità dei mezzi giuridici preservare gli effetti giuridici della Ordinanza n. **129 del 9/10/2015**;
- che il principio di conservazione degli atti giuridici finalizzato a preservare l'efficacia giuridica degli atti compiuti permea tutti gli ordinamenti giuridici compreso il sistema normativo degli enti locali (Tar Basilicata, potenza, Sez.I, 8/11/2012, n° 479; Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12/11/2014, n° 5844);
- che il principio di conservazione del provvedimento amministrativo ha la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti tali da consentire un "salvataggio", ritenendo sostenibile che soltanto un'interpretazione non approfondita dell'art. 97 Cost. possa far ritenere che il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica

amministrazione presupponga l'adesione a un'interpretazione in chiave ultraformalistica dell'operato di questa;

- che l'azione amministrativa dev'essere utilizzata per attendere allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale, o ancor di più di un mero inadempimento di soggetti estranei all'organo volitivo;
- altresì che la funzione di conservazione degli atti si esplica in procedimenti ad esito conservativo e ad esito demolitorio;
- che, nell'ambito del procedimento conservativo, risulta rilevante ai nostri fini l'istituto della rinnovazione a fini conservativi dell'atto amministrativo viziato da nullità in quanto:
  - a) si mostra in sintonia con i principi della legge n° 241/90 che assurgono a canoni imprescindibili dell'agere procedimentalizzato nel perseguimento degli interessi della collettività, ancorché l'azione amministrativa sia soggetta ad un rigido principio di legalità che impone un obbligo di corrispondenza tra atti concretamente adottati e paradigma normativo, ma risulta del pari ineludibile il profilo sostanziale del raggiungimento in concreto del fine pubblico, sul cui altare deve essere sacrificato ogni rigido formalismo;
  - b) la pubblica amministrazione, nell'esercizio della funzione di riesame, ricorrendo ad appositi istituti applicativi deve prodigarsi per salvare l'attività e gli effetti giuridici in presenza di difformità attive inidonee ad incidere sullo scopo della norma o sul soddisfacimento della pretesa pubblicistica;

**Verificata** la sussistenza dei presupposti elaborati della giurisprudenza e dalla migliore prassi professionali in materia di operatività dell'istituto della rinnovazione ai fini della conservazione degli atti amministrativi, e nello specifico:

- presenza di un atto nullo ex art. 21 – *septies* della legge n° 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni e art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- continenza di requisiti di forma e di sostanza tra l'Ordinanza n° 129 del 9/10/2015 e il presente provvedimento;
- rispondenza del presente provvedimento di rinnovazione ad un interesse pubblico finalizzato a dare piena attuazione alla volontà espressa dall'organo esecutivo di non paralizzare l'attività amministrativa;

**Richiamata:**

- la legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n° 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Per i motivi che precedono e nell'esercizio della funzione di riesame diretta alla salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti compiuti e al fine di assicurare la costante rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse assegnato dalla legge,

**ORDINA**

la rinnovazione finalizzata alla conservazione degli effetti connessi alla Ordinanza nr. 129 del 9/10/2015 con la quale si disponeva:” **1) E' VIETATO IL TRANSITO**, in entrambi i sensi di marcia, nel viale **DELLA DIVINA COMMEDIA**, tratto compreso tra la via Suor Maria Faustina e la via A. Gentileschi, per tutta la durata dell'allagamento della sede stradale e fino a cessato bisogno; **2) E' INDIVIDUATO** il percorso alternativo, per tutta la durata dell'allagamento della sede stradale, come di seguito descritto: a) per i veicoli provenienti dal viale della Divina Commedia, con senso di marcia verso la via A. Lauricella, è obbligatoria la svolta a sinistra in via Suor Maria Faustina con proseguimento in uscita dalla via A. Gentileschi; b) per i veicoli provenienti dalla via A. Lauricella e dalla via Triste, è obbligatoria la svolta a destra in via A. Gentileschi con proseguimento in uscita dalla via Suor Maria Faustina.

” ed al perseguimento degli interessi pubblici insiti nello stesso provvedimento.

Campobello di Licata, **2 FEB. 2016**



**IL SINDACO**  
(Giovanni Gioacchino Riccone)